

Delibera n. 80/2024

Autorizzazione all'ispezione presso la sede di Tiburtina Bus S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 giugno 2024

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale”*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”*;
- il comma 3, lettera l), ai sensi del quale l'Autorità *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa*

interessata qualora: [...] 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti";

VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ed in particolare l'articolo 13, rubricato "Atti di accertamento" il quale dispone tra l'altro, che: "[g]li organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica [...]";

VISTA

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g), i sensi del quale "[c]iascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: [...] g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili [...]";

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, come da ultimo modificato dalla delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, e in particolare l'articolo 12, ai sensi del quale "1. Allo scopo di acquisire elementi istruttori, il Consiglio può disporre ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici. 2. Le modalità e lo svolgimento delle ispezioni e le garanzie per i soggetti sottoposti ad esse sono disciplinate dal relativo regolamento";

VISTO

il Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017 (di seguito: Regolamento ispettivo), e in particolare:

- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale "L'Autorità può procedere ad attività ispettiva, altresì, previa valutazione delle informazioni giunte a sua conoscenza con reclami, segnalazioni, esposti, mediante i mezzi di comunicazione, o comunque in suo possesso, per acquisire elementi ritenuti utili ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio";
- l'articolo 4, ai sensi del quale "1. Le ispezioni, su proposta motivata del Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, sono autorizzate con delibera del Consiglio. Qualora siano competenti per la fase pre-istruttoria ai sensi dei Regolamenti dell'Autorità altri Uffici, questi ultimi sottopongono motivatamente l'esigenza di ispezioni all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, che valuta l'opportunità di formalizzare la proposta di autorizzazione al Consiglio. 2. Il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e

sanzioni incarica il personale dell'ispezione, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile; l'ispezione può svolgersi con l'assistenza di esperti e collaboratori dell'Autorità. 3. L'avvalimento della collaborazione di altri organi dello Stato avviene anche secondo apposite convenzioni o protocolli d'intesa. Tali organi agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 4. Sulla base di convenzioni o protocolli d'intesa possono essere svolte iniziative ispettive in collaborazione con altre Autorità indipendenti”;

- l'articolo 5, comma 3, ai sensi del quale il personale incaricato dell'ispezione ha il potere di: *“a) accedere a tutti gli impianti, mezzi di trasporto e uffici dei soggetti nei cui confronti si svolge l'ispezione, ad esclusione della privata dimora; b) controllare i documenti [...] e prenderne copia; c) effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica; d) richiedere informazioni e spiegazioni orali; e) apporre sigilli”;*

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 197/2022, del 20 ottobre 2022, recante *“Piano ispettivo a presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell'Autorità - triennio 2022-2024. Approvazione”* ed il relativo Allegato A;

VISTO

Il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 109/2023, del 15 giugno 2023 (di seguito: *“Regolamento organizzazione e funzionamento”*) e, in particolare, l'articolo 9 (funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione), comma 5, ai sensi del quale: *“[i]l Consiglio, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione”;*

VISTO

il documento di programmazione strategico-gestionale pubblicato sul sito dell'Autorità in data 26 gennaio 2024, recante gli obiettivi dell'Autorità per il biennio 2024-2025, approvati dal Consiglio nella seduta del 28 dicembre 2023 e, in particolare, l'*“Ambito 4 - trasparenza, vigilanza e monitoraggio dell'osservanza delle misure regolatorie adottate”*, il quale prevede, tra l'altro, l'*“[i]ndividuazione degli ambiti soggetti alla regolazione economica meritevoli di attività ispettiva, con conseguente definizione e attuazione di un piano di intervento, anche di concerto con la Guardia di Finanza, a presidio delle misure regolatorie adottate dall'Autorità. [enfasi presente nell'originale]”*;

VISTO

il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza e, in particolare:

- l'articolo 2 (*“Termini e modalità della collaborazione”*), comma 2, ai sensi del quale: *“[I]l Guardia di finanza e l'ART promuovono la realizzazione di interventi congiunti presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si renda necessario l'apporto specialistico e le competenze investigative dei militari del Corpo”*;

- l'articolo 4 ("Disposizioni amministrative"), comma 1, che dispone che: *"[f]atte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta dell'ART dal personale del Nucleo Speciale, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo esplicitamente delegati, sono a carico dell'Autorità";*

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, recante *"Procedimento per la definizione di misure regolatorie volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi. Conclusione del procedimento"* e, in particolare:

- la misura 1 (Ambito di applicazione);
- la misura 2 (Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA));
- la misura 3 (Criteri per definire le condizioni di utilizzo della capacità, degli spazi e dei servizi delle autostazioni);
- la misura 4 (Criteri per la definizione di condizioni economiche di accesso alle autostazioni);
- la misura 5 (Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni);
- la misura 6 (Condizioni di accessibilità commerciale delle autostazioni);
- la misura 7 (Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni);

CONSIDERATE

le interlocuzioni dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con l'Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità (di seguito: "Ufficio SMR"), finalizzate all'individuazione degli ambiti di regolazione economica meritevoli di attività ispettiva, in esito alle quali è emerso che:

- i) con riferimento all'ambito di regolazione economica meritevole di attività ispettiva, sono state individuate le misure di cui all'Allegato A alla citata delibera ART n. 56/2018, del 30 maggio 2018, in quanto volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi;
- ii) con riferimento ai gestori delle autostazioni, rientranti nell'ambito di applicazione delle citate misure di regolazione di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018, ai sensi della misura 1.1, lettera a), del medesimo Allegato, è stato individuato, prioritariamente, quale destinatario dell'attività ispettiva, Tiburtina Bus S.r.l., in quanto soggetto che ha adottato il "Prospetto Informativo dell'Autostazione" e

che gestisce la principale autostazione nazionale, con il volume più elevato di servizi (collegamenti di media-lunga percorrenza e trasporto pubblico locale) e di passeggeri;

iii) con riferimento al contenuto dell'attività ispettiva, è emerso che le condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni, le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni, lo sfruttamento della capacità e degli spazi disponibili, nonché l'erogazione di informazioni al pubblico sono aspetti che rimandano all'esigenza di verificare in concreto l'effettivo stato dei luoghi e di attuazione degli adempimenti regolatori;

CONSIDERATA la proposta dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, che fa seguito alle citate interlocuzioni avvenute con l'Ufficio SMR, di autorizzare l'attività ispettiva nei confronti di Tiburtina Bus s.r.l. per verificare il rispetto da parte della medesima delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018;

RITENUTI sussistenti i presupposti ed i requisiti di cui al sopra menzionato Regolamento ispettivo;

RITENUTO pertanto, necessario procedere ad autorizzare un'ispezione presso Tiburtina Bus S.r.l., affinché l'Autorità possa verificare il rispetto da parte della medesima delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018;

RITENUTO al fine di preservare la riservatezza dell'attività di vigilanza in corso, di differire la pubblicazione della presente delibera sino al venir meno delle suddette esigenze;

su proposta del Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, un'ispezione presso Tiburtina Bus S.r.l, con l'eventuale collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di verificare il rispetto da parte della medesima delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 56/2018;
2. il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni incarica il personale dell'ispezione, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile. L'ispezione potrà svolgersi con l'assistenza di esperti e collaboratori dell'Autorità;
3. l'ispezione potrà essere svolta con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza secondo le modalità previste nel Protocollo di Intesa;
4. gli oneri relativi alla eventuale partecipazione del personale, e dei relativi mezzi, della Guardia di Finanza saranno corrisposti in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al protocollo di intesa vigente con la Guardia di Finanza; tale spesa trova copertura nel capitolo 51400 avente ad oggetto

“Oneri per attività di controllo e ispezione” del Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026. Eventuali oneri eccedenti i limiti di spesa di 10.000,00 saranno oggetto di separata delibera;

5. al fine di preservare la riservatezza dell’attività di vigilanza in corso, la pubblicazione della presente delibera è differita sino al venir meno delle suddette esigenze.

Torino, 6 giugno 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)